

**ALLEGATO A**

**CONVENZIONE**

*tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti*

*"Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi"*

**e**

*il Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa delle Marche*

*per gli adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente*

*ai sensi del D.Lgs. 81/08 integrato e modificato dal D.Lgs. 106/09*

**- CIG: Z3C2FA9A85 -**

**TRA**

**L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI "UMBERTO I –**

**G. M. LANCISI – G. SALESI"** (d'ora innanzi chiamata "*Azienda*"), con Sede in Ancona,

Via Conca, 71 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 01464630423 – nella persona del Dott.

MICHELE CAPOROSSI, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale

Rappresentante dell'Azienda medesima, sostituito per la sottoscrizione della presente

dal Direttore della S.O. Area a Pagamento, Dott. Moreno Giovagnoli, come da delega

di firma del Direttore Generale di cui alla nota ID. n. 763063 del 01/09/2020, il quale

agisce non in proprio, bensì, in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda

**E**

**Il CONSIGLIO REGIONALE – Assemblea Legislativa delle Marche** (d'ora innanzi

chiamato "*Committente*"), con Sede in Ancona, Piazza Cavour, 23 – Codice Fiscale e

Partita IVA n. 80006310421 – in persona del Dott. ...., nella sua qualità di

delegato del Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e

integrazioni,

**PREMESSO**

• che il *Committente* ha necessità di assicurare ai propri dipendenti la sorveglianza

sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- che l'*Azienda* è disponibile ad eseguire dette prestazioni alle condizioni di seguito esposte, per le quali assume le funzioni di "Medico Competente", con gli obblighi di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008, il Dott. Alfio Ulissi, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;
- che con Determina del Direttore Generale n. ..... del .../.../....., l'*Azienda* ha approvato la presente Convenzione;

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

**TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Premessa**

La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 – Oggetto**

Il *Committente* affida all'*Azienda*, che accetta, l'incarico per l'espletamento di prestazioni inerenti agli adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente ai sensi degli artt. 25, 39, 40 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., relativamente al proprio personale composto da dipendenti ed equiparati per circa n. 180 unità, di cui attualmente circa n. 70 sottoposti a vigilanza sanitaria perché esposti a rischio VDT e 4 autisti.

**Art. 3 – Individuazione del Medico Competente**

L'*Azienda*, per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente, designa il dipendente Dott. Alfio Ulissi, in possesso dei titoli di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e non ricadente nelle condizione di esclusione dalla attività di Medico Competente stabilite dal comma 3, dell'art. 39 del D.Lgs. 81/2008, il quale assume le prerogative, le responsabilità e le incombenze che la legge attribuisce alla figura. Il Medico Competente potrà avvalersi di collaboratori, da lui coordinati e diretti, sotto la sua

personale responsabilità.

L'incarico professionale previsto nella presente convenzione non configura, per il Medico Competente, oltre alle proprie, l'assunzione di altre responsabilità, di natura civile o penale, inerenti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro o prevenzione infortuni e malattie professionali. L'*Azienda* si impegna a comunicare eventuali variazioni del nominativo sopra indicato.

#### **Art. 4 – Modalità organizzative**

Le modalità di svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere concordate tra le parti contraenti, anche per il tramite del Medico Competente, in riferimento alla tipologia delle prestazioni da eseguire.

Il Medico Competente:

- svolgerà l'attività e adempierà a tutte le incombenze nel rispetto della normativa vigente in materia;
- ha l'obbligo della riservatezza e della segretezza di ogni notizia o documento dei quali viene a conoscenza o in possesso in conseguenza dello svolgimento dei rispettivi incarichi.

Il *Committente* garantisce l'accesso alla documentazione e assume l'obbligo di garantire l'accesso ai locali, alle strutture e alla documentazione ritenuti necessari ai fini dello svolgimento dell'attività da parte del Medico Competente designato dall'*Azienda*.

#### **Art. 5 – Condizioni economiche**

Per le attività oggetto della presente convenzione il *Committente* si impegna a corrispondere all'*Azienda* i seguenti compensi:

- **Visita medica** (*preassuntiva, preventiva, periodica, su richiesta del lavoratore, rientro da malattia superiore a sessanta giorni, visite per tutela lavoratrici madri, e*

	<i>quant'altro previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)</i>	<b>€ 40,00 cad.;</b>
	➤ <b>Visita-medica specialistica, importo onnicomprensivo</b>	<b>€ 40,00 cad.;</b>
	➤ <b>Consulenza I° livello (Visiotest)</b>	<b>€ 20,00 cad.;</b>
	➤ <b>Consulenza II° livello</b>	
	<i>(alcool e/o tossicodipendenza )</i>	<b>€ 100,00 cad.;</b>
	Verranno corrisposte altresì le somme relative agli eventuali accertamenti strumentali e/o di laboratorio ritenuti necessari dal medico competente il cui importo è stabilito nel <b>Tariffario Regionale Marche.</b>	
	➤ <b>Riunioni periodiche, sopralluoghi negli ambienti di lavoro e quant'altro previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (minimo fatturabile 3 ore) € 80,00/ora e frazione;</b>	
	➤ <b>Custodia e gestione delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria</b>	
	<b>Importo forfetario</b>	<b>€ 300,00 / annui.</b>
	Gli importi sopraindicati sono comprensivi degli oneri di sicurezza inclusi di cui l' <i>Azienda</i> dichiara di farsi pienamente carico nei confronti del Dott. Alfio Ulissi.	
	Le consulenze saranno erogate a ciascun dipendente in base alle necessità della mansione e dell'ambiente di lavoro.	
	Le visite mediche saranno effettuate nei locali identificati, previo accordo tra le parti.	
	Nell'ipotesi che il <i>Committente</i> si avvalga dei servizi dell' <i>Azienda</i> per l'esecuzione di indagini strumentali e di laboratorio, il costo degli stessi è posto interamente a carico del <i>Committente</i> medesimo.	
	<b>Art. 6 – Modalità di fatturazione</b>	
	L' <i>Azienda</i> provvederà ad emettere nei confronti del <i>Committente</i> , identificato con	
		Pagina 4 di 10

codice univoco IPA UF3HT6, regolare fattura in formato elettronico di cui al D.M. n. 55/2013, con cadenza annuale, dalla data di decorrenza del presente accordo nel rispetto del successivo art. 13.

Il *Committente*, si obbliga ad effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto all'*Azienda* entro gg. 30 (trenta) dalla emissione della relativa fattura.

#### **Art. 7 – Assicurazione**

L'*Azienda* dichiara che il Medico Competente designato, per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, è assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente.

L'*Azienda* inoltre assicura il proprio dipendente per la Responsabilità Civile verso Terzi.

Il Dott. Alfio Ulissi, già in possesso di polizza assicurativa personale, esonera l'*Azienda* da ogni responsabilità diretta o indiretta, civile o penale conseguente all'utilizzo del mezzo proprio nell'espletamento dell'attività descritta nella presente Convenzione.

#### **Art. 8 – Durata**

Per l'attività oggetto della presente convenzione si concorda una validità di mesi 12 (dodici), con decorrenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

#### **Art. 9 – Recesso**

Le parti concordano la facoltà reciproca di recesso, in qualsiasi momento, per inadempienze della controparte, nei casi in cui si verificano comprovate situazioni di non collaborazione o di disattenzione degli obblighi previsti dalla vigente normativa e dalla presente convenzione, dandone motivata comunicazione, anche tramite PEC.

In tutti gli altri casi, le parti concordano parimenti la facoltà reciproca di recesso con un preavviso di almeno 30 gg., da comunicare anche tramite PEC.

Restano salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

#### **Art. 10 – Modifiche**

La presente convenzione potrà essere integrata, modificata od emendata, previo accordo tra le parti, solo per iscritto, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti.

#### **Art. 11 – Rinnovo**

La presente convenzione potrà essere soggetta a rinnovo previa intesa tra le parti.

L'eventuale rinnovo dovrà essere rinegoziato e deliberato dall'*Azienda*, con esclusione, quindi, di rinnovi taciti e dovrà essere chiesto preventivamente dal *Committente*, per iscritto, due mesi prima della succitata scadenza.

#### **Art. 12 – Tutela dei dati personali**

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto statuito dal Reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

In particolare, con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte dichiara di essere stata informata sul trattamento dei propri dati personali e, in specie, che gli stessi vengono trattati per le attività funzionali alla stipula della presente convenzione e per la gestione del relativo rapporto in convenzione, rilasciandone, quindi, esplicito consenso.

Le parti prendono atto, altresì, dei diritti loro riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del Reg. UE 679/2016.

Inoltre il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, pur non essendo obbligatorio è, comunque, necessario per procedere alla stipula della presente convenzione e per compiere gli adempimenti amministrativi conseguenti.

I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che cartacei nel rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016 e nel D.Lgs. n. 196/2003, così come

modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e saranno conservati per il tempo ex lege previsto.

I dati verranno comunicati alle strutture organizzative interne di questa Azienda e ai suoi dipendenti, alla Compagnia Assicurativa o ad altre istituzioni pubbliche solo per le finalità qui espressamente indicate.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti dell'informativa e consenso di cui agli artt. 6 e 13 del Reg. UE 679/2016.

Si precisa inoltre che, la disciplina di settore (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) individua la funzione del Medico Competente come autonoma rispetto a quella che, pure in tale ambito, deve essere svolta dal datore di lavoro, assegnando specifici e distinti obblighi in capo all'una e all'altra figura, così delineando l'ambito del rispettivo trattamento consentito. In particolare, nello svolgimento dei compiti che la legge gli attribuisce in via esclusiva (attività di sorveglianza sanitaria e tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio dei singoli lavoratori), il Medico Competente è l'unico legittimato ex lege a trattare in piena autonomia e competenza tecnica i dati personali di natura sanitaria indispensabili per tale finalità, non potendo essere in alcun modo trattate dal datore di lavoro informazioni relative, ad esempio, alla diagnosi o all'anamnesi familiare del lavoratore, se non con riferimento al solo giudizio di idoneità alla mansione specifica ed alle eventuali prescrizioni che il professionista fissa come condizioni di lavoro. Il Medico Competente di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è l'unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori per le finalità indicate dalla disciplina di settore.

Con particolare riguardo alla tenuta e custodia delle cartelle sanitarie e di rischio di ogni lavoratore, il Medico Competente provvederà alla tenuta di tali documenti assicurando la predisposizione delle misure di sicurezza idonee alla conservazione dei dati stessi nei locali dell'Azienda.

Le cartelle cliniche in originale, sigillate in busta chiusa dal medico competente,

saranno conservate con salvaguardia del segreto professionale nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.

#### **Art. 12 – Foro competente**

In caso di controversia per qualsiasi questione relativa alla presente convenzione, la medesima sarà devoluta alla sola ed esclusiva competenza del Foro di Ancona, che le parti con il presente atto accettano espressamente.

#### **Art. 13 – Tracciabilità flussi finanziari**

Sulla base del disposto di cui all'art. 3 (Tracciabilità flussi finanziari) della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie", l'*Azienda* si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare:

a) viene inserita nel presente contratto, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale l'*Azienda* si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge di riferimento.

b) l'*Azienda* o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dovrà dare immediata comunicazione al *Committente* ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il *Committente*.

c) In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete, seguirà l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 6, comma 4, della suddetta legge.

d) Il *Committente* provvederà alla verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.



**Art. 14 – Varie**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., preso atto che l'incarico non comporta rischi interferenti e considerato che il Medico Competente partecipa alla redazione del DVR del Consiglio Regionale ed è pertanto è pienamente informato di tutti i rischi presenti, si valutano nulli gli oneri di sicurezza aggiuntiva derivanti dalla presente convenzione.

La presente convenzione viene redatta in un unico originale informatico ed è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241/1990.

Il presente atto è soggetto:

- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, 6, 39 e 40 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente Contratto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ancona,.....

Per l'**Azienda Ospedaliero-Universitaria**

**Ospedali Riuniti "Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi"**

Per delega di firma del Direttore Generale

Il Direttore S.O. Area a Pagamento

*(Dott. Moreno Giovagnoli)*

sottoscritto digitalmente

Ancona,.....

Per il **Consiglio Regionale**

**Assemblea legislativa delle Marche**

Il Legale Rappresentante

( \_\_\_\_\_ )

sottoscritto digitalmente